



NT+DIRITTO
Negoziazione assistita, se i patti sono sbilanciati il giudice può rideterminare l'assegno di divorzio
Il provvedimento del Pm di Ferrara

rischia di sminuire il ruolo dell'avvocato.
di **Valeria Cianciolo**
La versione integrale dell'articolo su: **ntplusdiritto.ilssole24ore.com**

Successioni dei residenti Ue con regole di Paesi terzi

Corte di giustizia

Un notaio polacco non aveva voluto redigere un atto con una cittadina ucraina

L'articolo 22 del regolamento 650/2012 consente la deroga al principio generale

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Una persona di nazionalità non-Ue ma residente nell'Unione europea può scegliere, come legge regolatrice della sua successione ereditaria, la legge dello Stato non-Ue di cui è cittadino.

È questa la decisione della Corte di Giustizia Ue nella sentenza relativa alla causa C-21/22 pubblicata il 12 ottobre 2023.

Il caso in questione è giunto alla Corte Ue a causa del rifiuto di un notaio polacco di redigere un testamento con il quale una cittadina dell'Ucraina, proprietaria di un immobile in Polonia, intendeva disciplinare la propria successione mortis causa con l'applicazione della legge ucraina.

Nella Ue vige il principio generale in base al quale la legge applicabile alla successione ereditaria è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte (così sancisce l'articolo 20 del regolamento Ue 650/2012 del 4 luglio 2012).

Il successivo articolo 22 del rego-

lamento, tuttavia, consente una rilevante deroga a tale principio generale in base alla cittadinanza: e, cioè, consente che una persona possa scegliere, come legge che regola la sua successione, la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (è questa, in gergo tecnico, la cosiddetta *optio iuris*).

La scelta della legge, sempre secondo l'articolo 22, deve essere effettuata in modo espresso, a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione; pertanto, chi opera questa scelta secondo la legge vigente in Italia, deve effettuarla mediante un testamento, in quanto il testamento è l'unico negozio stipulabile "a causa di morte" nel nostro Paese, ove vige infatti il divieto dei cosiddetti patti successori vale a dire il principio in base al quale è comminata la nullità di qualsiasi atto, diverso dal testamento, che inerisca alla sorte di un'eredità quando il *de cuius* è ancora vivente.

Ora, il tema che si è presentato al notaio polacco era se l'*optio iuris* potesse esser effettuata da una persona residente nell'Unione europea, ma verso una legge vigente in uno Stato non-Ue, quale l'Ucraina.

Il notaio polacco ha dato una risposta negativa, ritenendo che l'articolo 22 del regolamento 650 sia riferibile ai soli cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

Contro il rifiuto del notaio polacco, è stato presentato ricorso al tribunale regionale della città polacca di Opole (*Sad Okregowy w Opolu*) il quale ha deciso di sospendere il procedimento ritenen-

do la sussistenza di una questione pregiudiziale da sottoporre alla Corte di giustizia Ue, consistente nell'interpretazione del predetto articolo 22 del regolamento 650: se, cioè, la norma di cui all'articolo 22 sia applicabile ai soli cittadini Ue o anche a chi abbia la nazionalità di uno Stato non-Ue.

Risposta estensiva e motivata

La risposta della Corte Ue è stata, dunque, estensiva e motivata sull'osservazione che l'articolo 22 testualmente concerne qualsiasi «persona», senza operare alcuna distinzione tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini di Stati terzi; e osservando, altresì, che la sola restrizione alla libertà di scelta di cui dispone tale persona consiste nel fatto che essa può scegliere solo la legge di uno Stato di cui possiede la cittadinanza, e ciò indipendentemente dalla qualità di Stato membro dell'Unione, o meno, di detto Stato.

Residenti in Inghilterra o Usa

Ancor più in generale, la Corte rammenta che in base all'articolo 20 del regolamento 650/2012, la normativa contenuta nel regolamento (e cioè, ad esempio, il criterio della connessione tra la residenza del *de cuius* e la legge applicabile alla sua successione) ben può condurre all'applicazione della legge di uno Stato non-Ue: si pensi al semplice caso del cittadino italiano che risiede in Inghilterra o negli Stati Uniti, nel quale è pacifico che la legge applicabile a tale successione sia quella inglese o quella dello Stato statunitense nel quale è residente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I due ostacoli

Per le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici un contributo di 5 centesimi per ogni copia venduta nel 2021, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Domande dal 10 al 30 novembre 2023

Risorse per 35 milioni
Per editoria radio e tv, editrici di quotidiani e periodici e agenzie di stampa un contributo a fondo perduto per il 2022 di 35 milioni di euro destinato a incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale

Fondo per l'editoria: al via le domande per l'accesso ai contributi

Informazione

Risorse per copie in edicola e per l'innovazione tecnologica

Paolo Stella Monfredini

Il provvedimento del capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 12 settembre 2023 ha definito le modalità per la fruizione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 5 del Dpcm 28 settembre 2022 (Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2022). Si tratta in particolare di:

1) Un contributo straordinario pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell'anno 2021, anche mediante abbonamento, a titolo oneroso in edicola o presso punti di vendita non esclusivi (articolo 1 del Dlgs 170/2001), destinato alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici;

2) Un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 di 35 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, destinato a incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell'editoria radiofonica e televisiva, delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa.

Entrambi i bonus sono erogati mediante accredito sui conti correnti intestati alle imprese beneficiarie.

Quotidiani e periodici

Il bonus, che non è cumulabile con ogni altra agevolazione che preveda un rimborso per le copie cartacee vendute del medesimo quotidiano o periodico, è riconosciuto entro il limite massimo di 28 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio: a) la sede legale in uno Stato dell'Ue o nello Spazio economico europeo; b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione

sul territorio nazionale o un'attività conducente l'attività editoriale.

c) l'iscrizione al Registro delle imprese, nel Registro del codice Ateco 58.13 (edizioni di quotidiani) o 58.14 (edizioni di riviste e periodici); d) l'iscrizione al Roc; e) l'aver alle proprie dipendenze almeno tre giornalisti con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato; f) l'essere in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

Sono escluse dal contributo le copie vendute tramite strilloneggio, quelle oggetto di vendita in blocco e quelle per le quali non è individuabile il prezzo di vendita. La domanda, da trasmettere in via telematica, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 10 e il 30 novembre 2023.

Innovazione tecnologica

Le risorse sono ripartite nel seguente modo: a) 10 milioni destinati agli investimenti di fornitori di servizi di media audiovisivi (Fsma) nazionali titolari di numerazione Lcn; b) 10 milioni destinati agli investimenti di fornitori di servizi di media audiovisivi (Fsma) operanti in ambito locale; c) 7,5 milioni destinati agli investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica Dab; d) 7,5 milioni destinati agli investimenti delle imprese editoriali di giornali e periodici e delle agenzie di stampa.

I soggetti che intendono accedere ai contributi devono presentare istanza telematica nel periodo compreso tra il 7 novembre e l'11 dicembre 2023 (per i bonus di cui alle lettere a, b, c) e tra il 1° e il 20 dicembre 2023 (per il contributo di cui alla lettera d).

I contributi sono concessi sotto forma di rimborso, in misura pari al 70% delle spese sostenute e documentate per la realizzazione degli investimenti dichiarati in domanda, nei limiti dei rispettivi stanziamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole
24 ORE

Norme & Tributi
Tutti gli approfondimenti di cui hai bisogno.

Focus

LA MANOVRA 2024 E LE FAMIGLIE LE NOVITÀ SU FISCO, PENSIONI E BONUS

Irpef, regime forfettario, cuneo fiscale, assegno unico, tassazione dei premi di risultato e cedolare secca: si aggiornano le regole. Si trasformano anche quelle per aiutare le famiglie. Scattano anche le penalizzazioni sulla previdenza e le strette su incentivi ai lavori edili in casa e colf. Nel nuovo numero di Focus Norme e Tributi, il risultato finale del testo della legge di Bilancio 2024 presentato il 30 ottobre dal Governo al Parlamento e in via di approvazione.



Scopri il mondo dei Focus di Norme e Tributi. Inquadra il QRCode o visita **ilssole24ore.com/ebook**

Tutti i supplementi sono a disposizione gratuitamente via web o app per gli abbonati al Sole 24 Ore digitale.



Focus

Norme & Tributi

**LA MANOVRA 2024 E LE FAMIGLIE
LE NOVITÀ SU FISCO
PENSIONI E BONUS**

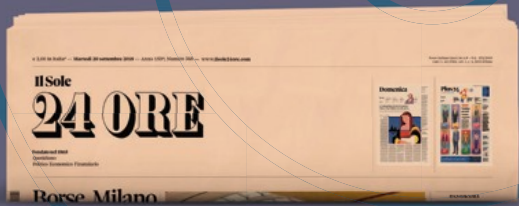
Come cambiano Irpef, addizionali, regime forfettario, cuneo fiscale, assegno unico
Quante penalizzazioni scattano su previdenza e incentivi ai lavori edili in casa

ilsole24ore.com

10/11/23



IN EDICOLA
**VENERDÌ
10 NOVEMBRE**
CON IL SOLE 24 ORE
A 1 €*



ilssole24ore.com

*Oltre al prezzo del quotidiano. Solo ed esclusivamente per gli abbonati, in vendita separata dal quotidiano a 1 €.